



COMUNE DI VILLASTELLONE
CITTA METROPOLITANA DI TORINO

Codice Marca da Bollo
01190577720156
Acquisita al prot. 0050777
del 21/10/2020

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 2

Premesso che:

- a) Il Sig. Dell'Aquila Giovanni, in qualità di titolare della Ditta ECOPALLETS SRL con sede legale ed operativa in VILLASTELLONE - CORSO SAVONA, n. 18/B, Partita IVA 10928220010 - in data 17/07/2020 ha presentato allo Sportello Unico di Villastellone, domanda intesa ad ottenere gli assensi necessari per l'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59, per lo stabilimento sito nel Comune di Villastellone;
- b) lo Sportello Unico anzidetto fa capo alla Struttura Unica di Villastellone;
- c) la domanda dianzi indicata ha dato luogo all'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'A.U.A., avvio notificato dalla Città Metropolitana di Torino con provvedimento prot. n. 55386/TA1/SA/PC del 07/08/2020;
- d) la domanda medesima riguarda un intervento comportante l'espletamento dei seguenti procedimenti ed il rilascio dei seguenti atti:
 - *Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Città Metropolitana di Torino*
- f) la Struttura Unica ha richiesto alle Amministrazioni competenti di compiere le attività amministrative corrispondenti ai Procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico;
- g) le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle seguenti determinazioni:
 - *Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottato con Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino n. DD-TA1 n. 226 del 16/10/2020, acquisita via PEC al protocollo n. 00073547/2020 del 19/10/2020;*
- h) sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui alle lettere c) e seguenti, nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visto il D.P.R. 160/2010;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/1990;



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTA METROPOLITANA DI TORINO

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Villastellone nominato con il Provvedimento Sindacale n. 13 in data 28/05/2019, dott.ssa Rosetta Ruffolo, assume il seguente

PROVVEDIMENTO

- 1) Sulla scorta dei consensi di cui in premessa, è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R.13/03/2013 n. 59, per lo stabilimento della Società **ECOPALLETS SRL**, sede operativa in **Corso Savona, 18/B** – VILLASTELLONE, nel rispetto delle prescrizioni, contenute nei seguenti allegati costituenti elemento inscindibile dell'assenso:
 - **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), adottata con Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino n. DD-TA1 n. 226 del 16/10/2020, acquisita via PEC al protocollo n. 00073547/2020 del 19/10/2020;**
- 2) Contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Villastellone, li 21/10/2020

Il Responsabile del SUAP
(Dott.ssa Rosetta Ruffolo)
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Il presente provvedimento viene notificato via Posta Elettronica Certificata presso il professionista incaricato munito di procura speciale per la presentazione telematica della pratica e per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti.



Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 4181

DEL 16/10/2020

Rep. di struttura DD-TA1 N. 226

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Società: ECOPALLETS SRL
Sede legale e operativa: Corso Savona, 18/B - VILLASTELLONE
Partita Iva: 10928220010
Posizione:006355

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

la Società in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata la messa in riserva e recupero R13/R3 di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle tipologie p.to 9.1 e 9.2 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., a seguito di iscrizione n. 56/2015 al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/06, in scadenza 24/07/2020, ancora in vigore nelle more del rilascio dell'A.U.A.;

in data 17/07/2020, presentava al SUAP di VILLASTELLONE in delega alla CCIAA di Torino, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento di Corso Savona. 18/B - VILLASTELLONE - riferimento pratica SUAP N. 10928220010-17072020-1532 suap 5426- prot. 0034000 del 20/07/2020 – REP_PROV_TO/TO-SUPRO/0034282 del 21/07/2020;

il SUAP, trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 22/07/2020, prot. n. 50569/RA4/SA;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 55386/TA1/SA/PC del 07/08/2020, comunicava al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;



Città metropolitana di Torino

con l'istanza in esame la società comunicava alcune modifiche circa l'attività già autorizzata comprensive di:

- eliminazione della fase di riduzione volumetrica del materiale di scarto non più adatto alla fase di riparazione degli imballaggi, e conseguente dismissione di macinatore mobile, nastro trasportatore, deferrizzatore, caricatore gommato con benna a polipo.
- conferimento come rifiuto dello scarto generato dalle fasi di selezione, smontaggio e riparazione dei rifiuti di cui alla tipologia 9.1 presso soggetti esterni autorizzati,
- eliminazione dell'operazione di recupero R3 relativamente ai rifiuti di cui alla tipologia 9.2 (CER 030105), che saranno sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 con successivo conferimento come rifiuti presso soggetti esterni, per la successiva riduzione volumetrica;
- eliminazione del cippatore ubicato all'interno della tettoia;
- variazioni nel layout del capannone (TAV. 4 allegata): riorganizzazione delle aree interne e della collocazione di macchinari/attrezzature con eliminazione della sega a nastro, squadratrice, sega a 4 misure, banco di lavoro, la schiodatrice, con aggiunta di una troncatrice;
- variazioni nel layout del piazzale (TAV. 3 allegata): riorganizzazione delle aree esterne, in funzione dell'eliminazione della fase di riduzione volumetrica suddetta.

in data 06/08/2020 prot. n. 55036/TA1/SA/PC, veniva trasmessa, per il tramite il SUAP della Città di Villastellone in delega alla CCIAA di Torino, la richiesta di integrazioni formulata dalla Direzione Risorse idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMT0, relativa a chiarimenti sulla proprietà dell'impianto di combustione;

in data 07/09/2020, con nota prot. CMT0 n. 60353/RA4/SA pervenivano le integrazioni a chiarimento .

Considerato che:

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituito nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013) sono:

- iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/20016 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

poiché la movimentazione giornaliera di rifiuti avviati al recupero R4, risultava far ricadere l'istanza nella fattispecie ex L.R. 40/98 e s.m.i., già in fase istruttoria è stato richiesto parere di competenza alla Direzione Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della CMT0, che si è espresso ritenendo che la Società ECOPALLETS srl non dovesse essere assoggettata alla preventiva procedura di verifica di VIA (art. 10 l.r. 40/98 e s.m.i ed art. 19 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) .

Acquisito:

il parere del soggetto competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMT0, prot. n. 70884 del 12/10/2020, con cui sono state trasmesse le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse.

Rilevato che:



Città metropolitana di Torino

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB)
- la D.G.P. n. 943 - 50288/2013 del 17/12/2013 "Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualità dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA



Città metropolitana di Torino

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della Società ECOPALLETS SRL sede operativa in Corso Savona, 18/B - VILLASTELLONE, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce:
 - la comunicazione in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate agli allegati A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetrie di riferimento), e allegato B (emissioni in atmosfera) parti integranti e sostanziali del presente atto.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone degli allegati A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetrie di riferimento), e allegato B (emissioni in atmosfera);
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica al SUAP del Comune di VILLASTELLONE in delega alla CCIAA, che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio*.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16/10/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA)



Città metropolitana di Torino

SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., per cui gli è stato attribuito il n. 37/2020. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di rec.	Q.tà max mov.le (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150103 - 170201 - 191207 - 200138	9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13 R3 ⁽¹⁾	20.000	320
030105	9.2: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	1.500	7,5

⁽¹⁾ 9.1.3 lett. a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3] per la produzione di eow costituiti da manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate, nel caso specifico:

1. pallet a capitolato (es. pallet EPAL) rispondenti alle caratteristiche previste dai singoli regolamenti;
2. pallet "bianco" (cioè non soggetto a specifici capitolati) le cui caratteristiche sono riferibili alle norme tecniche di riferimento:
 - UNI EN ISO 445:2013 Pallet per la movimentazione di merci - Vocabolario;
 - UNI EN ISO 18613:2014 Riparazione dei pallet piatti di legno;
 - UNI 11066:2003 Pallet di legno riutilizzabile personalizzato - Requisiti di progettazione, costruzione, prestazione e metodi di prova.

La suddetta attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 3^a;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione provinciale dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

Suballegato A – PLANIMETRIA
area esterna



Legenda colori	Descrizione	Superficie (mq)
1	Area conferimento	170,00
2	Area conferimento	820,00
3	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	40,00
4	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	111,00
5	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	801,00
6	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	240,00
7	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	90,00
8	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	700,00
9	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	200,00
10	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	400,00
11	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	100,00
12	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	200,00
13	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	100,00
14	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	100,00
15	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	100,00
16	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	100,00
17	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	100,00
18	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	100,00
19	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	100,00
20	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)	100,00

Legenda	Descrizione
1	Area conferimento
2	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
3	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
4	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
5	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
6	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
7	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
8	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
9	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
10	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
11	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
12	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
13	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
14	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
15	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
16	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
17	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
18	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
19	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)
20	Area di lavoro (B2, B2/B3/B4)

Suballegato A – PLANIMETRIA
area interna



Legenda	Area (m²)
1. Sala gestore	15m²
2. Transitorio	9,5m²
3. Foyer	20,5m²
4. Disimpegno	37,7m²
5. Spogliatoio	70,0m²
6. Sala di lavoro	90,0m²
7. Sala di montaggio	90,0m²
8. Sala di montaggio	90,0m²
9. Sala di montaggio	90,0m²
10. Sala di montaggio	90,0m²

Legenda	Area (m²)
1. Sala gestore	15,00
2. Sala di lavoro	90,00
3. Sala di montaggio	90,00
4. Sala di montaggio	90,00
5. Sala di montaggio	90,00
6. Sala di montaggio	90,00
7. Sala di montaggio	90,00
8. Sala di montaggio	90,00
9. Sala di montaggio	90,00
10. Sala di montaggio	90,00

ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- l'Impresa in oggetto è attualmente autorizzata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ad effettuare la messa in riserva (R13) ed il recupero (R3) di rifiuti in legno, come individuati nella relazione tecnica allegata all'istanza di A.U.A., tra cui gli imballaggi in legno;
- l'Impresa in oggetto ha presentato istanza di A.U.A al fine di rinnovare la comunicazione in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e contestualmente conseguire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio di un *impianto per il trattamento termico di imballaggi in legno*;
- l'impianto *per il trattamento termico di imballaggi in legno* non rientra tra quelli per cui è ammessa l'attività di recupero R3, di cui al D.M. 5 febbraio 1998, (norma tecnica che disciplina l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in ambito di cd. procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.);
- l'Impresa in oggetto, nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA ha precisato che l'impianto di cui al punto precedente *non* è correlato al recupero rifiuti, bensì alla **gestione di imballaggi**, sia nuovi che riparati, in conformità allo standard fitosanitario ISPM15 che prevede che gli imballaggi destinati all'esterno dell'Unione Europea siano soggetti ad un trattamento di sterilizzazione che può avvenire anche mediante trattamento termico;
- alla luce delle considerazioni di cui ai paragrafi precedenti, si ritiene opportuno che sia disposta la compartimentazione degli imballaggi in ingresso allo stabilimento sulla base della loro natura di "prodotto" o di "rifiuto", nonché una precisa rendicontazione del flusso di materiale trattato nell'impianto di sterilizzazione, al fine di garantire che non vi sia commistione con materiale qualificato come rifiuto e che l'attività sia condotta in conformità con i disposti della presente autorizzazione;
- l'Impresa in oggetto, nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA ha dichiarato che:
 - il calore necessario per il trattamento termico degli imballaggi viene generato da un bruciatore alimentato a biomassa, esterno all'impianto stesso, e viene ceduto per scambio indiretto, utilizzando acqua come fluido vettore in circuito chiuso;

- i punti di emissione a servizio delle celle di trattamento (camini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8) sono dotati di serrande che vengono aperte soltanto alla fine del ciclo di trattamento per circa 5 minuti e sono deputati esclusivamente all'espulsione del vapor acqueo derivante dal processo;
- l'Impresa in oggetto, nella relazione integrativa pervenuta in data 07/09/2020 (ns prot. n. 60353/RA4) ha precisato che il bruciatore alimentato a biomassa, deputato al riscaldamento indiretto delle celle di trattamento, ha potenza termica nominale di 720-950 kW, pertanto ricade nella casistica di cui alla lettera bb) della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e non è sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del medesimo decreto;
- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione e le successive integrazioni, prevedono misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oggi compresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettuata, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei (6) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";

B3. IMPIANTI E/O ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (per 24 ore/giorno) CHE DANNO ORIGINE AD EMISSIONI IN ATMOSFERA

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Cella di trattamento termico 1 | Camini E1, E2, E3, E4 |
| - Cella di trattamento termico 2 | Camini E5, E6, E7, E8 |

B4. EMISSIONI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

- Bruciatore, alimentato a biomassa, di $P_{tn} = 720-950$ kW a servizio dell'impianto

Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i., $P_{tn} < 1$ MW (lettera bb, parte I dell'allegato IV alla parte quinta del T.U.A.)

B5. QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Sfiato cella di trattamento termico 1	50	4000						6,2	
E2	Sfiato cella di trattamento termico 1	50	4000						6,2	
E3	Sfiato cella di trattamento termico 1	50	4000						6,2	
E4	Sfiato cella di trattamento termico 1	50	4000						6,2	Emissioni attive soltanto al termine del ciclo di sterilizzazione
E5	Sfiato cella di trattamento termico 2	50	4000						6,2	
E6	Sfiato cella di trattamento termico 2	50	4000						6,2	
E7	Sfiato cella di trattamento termico 2	50	4000						6,2	
E8	Sfiato cella di trattamento termico 2	50	4000						6,2	

⁽¹⁾ N: nessuno, A:annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale, R: misurazione e registrazione in continuo.

B6. PRESCRIZIONI

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni contenute nel presente Allegato.
2. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti produttivi passibile di produrre emissioni anomale, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni riportate nel presente allegato.
4. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
5. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
6. È consentito **esclusivamente** il trattamento di **imballaggi in legno nuovi o ricondizionati**, aventi la qualifica di "prodotti", **non è consentita l'introduzione nel forno di materiale avente la qualifica di "rifiuto"**, ancorché privo di contaminazione.
7. I materiali atti ad essere sottoposti al trattamento di sterilizzazione (**imballaggi in legno nuovi o ricondizionati**), aventi la qualifica di "prodotti", devono essere stoccati in area dedicata, individuata con apposita segnaletica e separata dalle aree dedicate alla messa in riserva (R13) di rifiuti.
8. Al fine di garantire il costante controllo della conformità del materiale trattato ai disposti dei precedenti punti 6 e 7, il Gestore a partire dalla data di avviamento dell'impianto di cui al successivo punto 10, **deve annotare su un modulo di registrazione** i cui contenuti siano conformi al modello riportato in Suballegato B1, **ogni ciclo di trattamento effettuato, specificando il numero di imballaggi trattati, la loro provenienza, gli estremi dei relativi**

documenti di acquisizione (bolla di accompagnamento/ fattura, ecc.), la data e l'ora.

9. I moduli sopra richiamati dovranno essere **tenuti in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo** unitamente alla documentazione attestante le modalità di acquisizione del materiale.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI

10. La **data di avviamento** degli impianti deve essere comunicata tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.




PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

11. I **condotti per l'emissione** in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per **l'accessibilità alle prese di campionamento** nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..
12. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, **la direzione del loro flusso allo sbocco** deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

PRESCRIZIONI GENERALI

13. Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza e delle successive integrazioni devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

PANORAMA GENERALE - PIZZALE
 Identificazione aree esaminate
 Scala 1:500



		COMMITTENTE ECOPALLETS SRL Corso Savoia, 1818 10029 Villastellone (TO)	
ELABORATI PLANIMETRIA IMPIANTO CON EVIDENZA PUNTI EMISSIONE		OGGETTO Palletta AUA	
IL PROGETTISTA L'IMPRESA 15.07.2020 1:500		DATA 15.07.2020 SCALA 1:500	
Tavola n. 1 AGGIORNAMENTI			

Suballegato B1

Data	Ora inizio ciclo	Ora fine ciclo	N° lotto ISPM 15HT	pezzi		Provenienza	Data arrivo	N° bolla	N° fattura
				N°	U.M. [t/m ³]				

1